

Perimento integrale o parziale dell'edificio condominiale -
Conseguenze - Ricostruzione delle parti comuni - Diritto spettante a
ciascuno condòmino - Contenuto - Diritto di superficie - Esclusione -
Facoltà inerenti al diritto di proprietà - Configurabilità -
Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione per non uso - Operatività -
Esclusione.

In ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio,
anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condòmino ha il
potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate
distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il
godimento del bene di dominio individuale, nell'esercizio non di un
diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva
ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di
prescrizione per non uso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15482 del 14/09/2012

Spese condominiali

Corte

Cassazione

15482

2012